



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Bando di selezione di progetti relativi alla attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 153055 del 13 marzo 2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

- a) "Decreto": il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 153055 del 13 marzo 2023, riguardante condizioni, criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attività di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi, fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene;
- b) "Fondo": il fondo, istituito dall'art. 1, comma 444, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nello stato di previsione del Ministero, capitolo n. 7727, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
- c) "Ministero": il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- d) "Soggetto beneficiario": il soggetto ammesso al finanziamento previsto dal presente bando;
- e) "Soggetto proponente": il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del progetto, nonché la rappresentanza dei propri componenti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Bando definisce le modalità per il finanziamento di progetti, anche di formazione e comunicazione, relativi alle attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene, con la finalità di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo,



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

2. Nel rispetto delle procedure e delle modalità attuative fissate dal Decreto, il presente Bando individua le tipologie di azioni, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei Soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensità delle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione, nonché le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento e di rendicontazione delle spese.

Articolo 3

Risorse finanziarie

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto, il finanziamento complessivo dei progetti di cui all'art. 2 del presente Bando è pari a euro 500.000 (cinquecentomila/00), nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Ogni progetto approvato può ottenere un finanziamento massimo ammissibile di 50.000 euro.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di accesso al finanziamento:

a) gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 c.c., e gli imprenditori forestali, di cui al comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, singoli o associati, in cooperativa, anche in rete tra loro, e i lavoratori agricoli, anche pensionati;

b) le organizzazioni agricole e le associazioni datoriali, di categoria, ambientaliste riconosciute ai sensi della normativa vigente quali coordinatori di iniziative che coinvolgano i soggetti di cui al punto a), per le finalità di cui all'articolo 2 del Decreto.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2. In caso di aggregazione di più partecipanti, la domanda di finanziamento è presentata dal Soggetto proponente individuato quale capofila tra i Soggetti beneficiari che dovranno, in ogni caso, autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi secondo lo schema di cui all'Allegato 3 del presente Bando.

Articolo 5

Condizioni di ammissibilità e requisiti dei progetti

1. I progetti devono interessare le aree di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto e avere ad oggetto una o entrambe le seguenti tipologie di azioni:

- a) Attività di raccolta del legname;
- b) Attività di formazione e comunicazione.

2. Ciascun soggetto partecipa a un solo progetto sia in forma singola che associata.

3. Nel caso in cui il progetto preveda attività di raccolta del legname, questa deve riguardare esclusivamente il legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. È, pertanto, escluso il taglio, abbattimento, danneggiamento e/o sradicamento di piante vive, secche o deperienti in piedi o adagiate, ma ancora radicate.

4. La raccolta del legname depositato naturalmente dovrà essere eseguita in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi.

5. Durante l'esecuzione della raccolta del legname, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà avvenire senza impedire il normale deflusso delle acque e senza ostacolare le aree prossime ai corsi d'acqua esposte a possibili fenomeni di esondazione.

6. Il Soggetto beneficiario assume la diretta responsabilità dell'esecuzione del progetto e dei relativi interventi, i quali devono essere realizzati nel rispetto delle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il beneficiario è, altresì, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a causa della raccolta del legname ed è tenuto ad



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

7. Qualora il Soggetto beneficiario sia chiamato a rispondere di eventuali danni subiti da terzi in dipendenza o per effetto dell'esecuzione del progetto e dei relativi interventi, è esclusa ogni responsabilità del Ministero ed ogni diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di approvazione della domanda di finanziamento, purché assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali e regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile, ed effettuate tramite bonifico bancario/postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Sono ammissibili al finanziamento le spese coerenti e direttamente funzionali alla realizzazione del progetto. I costi di eventuali garanzie, anche fidejussorie, non rientrano tra le spese ammissibili.
3. La proposta di progetto deve contenere l'articolazione complessiva delle spese da sostenere (ivi inclusa l'eventuale quota di cofinanziamento) distinte per voci, comprese le spese generali, ove previste, ed evidenziando, per ciascuna voce, la coerenza e la diretta funzionalità delle medesime alla realizzazione del progetto.
4. Nel limite disposto dall'art. 3, comma 2 del presente Bando, il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili, purché riconosciute in fase di rendicontazione tra quelle effettivamente sostenute e rendicontate, compresa una quota di spese generali non superiore al 5%.
5. Tutte le fatture e i documenti contabili avente forza probante equivalente devono riportare obbligatoriamente il numero CUP (Codice Unico di Progetto).
6. L'IVA non sarà ammessa a rimborso, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente in materia.
7. Gli interventi finanziati possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con gli aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, purché tale cumulo



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

non porti al superamento dell'intensità di aiuto di cui al Reg. (UE) 2022/ 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Articolo 7

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda diretta ad ottenere il finanziamento è redatta utilizzando tassativamente il modello di cui all'Allegato 1 del presente Bando e deve essere corredata delle informazioni richieste negli Allegati 2 e 3 del presente Bando, nonché di ogni utile elemento di conoscenza delle attività previste, sotto il profilo organizzativo e finanziario, ai fini della valutazione.
2. La domanda di finanziamento, sottoscritta digitalmente dal Soggetto proponente o dal rappresentante legale, deve essere inviata con la relativa documentazione di cui al comma 1 entro e non oltre il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Bando, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio Difor I, all'indirizzo PEC: bandolegname@pec.politicheagricole.gov.it.
3. Le domande presentate dopo il termine indicato o inviate con modalità diverse da quelle suindicate sono irricevibili. Per la determinazione della data e dell'orario di presentazione della domanda fa fede l'orario di ricevimento della PEC al server del Ministero. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
4. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere l'invio dei documenti allegati alla domanda di finanziamento in modalità cartacea, al fine di agevolare l'esame della Commissione di valutazione di cui all'articolo 8, comma 1 del presente Bando. In caso di difformità tra la documentazione elettronica allegata alla domanda di finanziamento e quella inviata in modalità cartacea farà fede quella elettronica.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 8

Iter istruttorio e assegnazione dei finanziamenti

1. La valutazione delle domande e dei progetti presentati è effettuata da un'apposita Commissione ministeriale di valutazione, da nominarsi con successivo provvedimento del Direttore generale dell'economia montana e delle foreste, formata da almeno tre componenti tra dirigenti e funzionari, di cui uno con la funzione di segreteria.
2. La valutazione delle domande e dei progetti presentati, da parte della Commissione di valutazione, è effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità operative:
 - a) verifica della ricevibilità, ovvero l'accertamento del rispetto dei termini formali e temporali di presentazione della domanda di finanziamento;
 - b) verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità, ovvero l'accertamento dei requisiti richiesti dagli Allegati 2 e 3.
3. Tutti i progetti, relativi alle domande di finanziamento ritenute ammissibili ai sensi del comma 2, saranno oggetto di procedura valutativa da parte della Commissione di valutazione, sulla base dei criteri qui di seguito riportati e con riferimento alle priorità di cui all'art. 4, comma 2 del Decreto, assegnando fino a un massimo di 100 punti. I progetti devono raggiungere il punteggio minimo di 60 punti su 100 per essere riconosciuti ammissibili al finanziamento.

Criteri di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1. Tipologie di attività previste dal progetto Vengono conteggiate le tipologie di attività: <ul style="list-style-type: none">• Attività di raccolta del legname e di formazione e comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del Bando: punti 15• Attività di raccolta del legname di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del Bando: punti 10• Attività di formazione e comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del Bando: punti 5	15



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2. Qualità del progetto La qualità del progetto viene valutata in base alla completezza della proposta con riferimento al contenuto delle attività previste, il livello di dettaglio, la chiarezza e l'eshaustività. La valutazione tiene conto inoltre dell'efficienza, efficacia e contestualizzazione della proposta, nonché della sua eventuale realizzazione in un territorio colpito da uno stato di calamità naturale laddove l'attuazione del progetto costituisce fattore di prevenzione di rischi ulteriori.	Fino a 30
3. Rispondenza del progetto agli obiettivi La rispondenza del progetto viene valutata sulla base della chiarezza nella formulazione degli obiettivi e la coerenza con i risultati attesi. La valutazione tiene conto della chiarezza nella definizione delle azioni, oltre che nella coerenza e integrazione tra le stesse.	Fino a 30
4. Trasferibilità e diffusione del progetto Viene valutata la capacità di divulgazione dei risultati del progetto, ovvero la possibilità di trasferire e/o replicare in contesti diversi da quello specifico del progetto, attraverso: processi di formazione professionale e di disseminazione di competenze, modalità di informazione, attività di pubblicizzazione.	Fino a 10
5. Capacità finanziaria del progetto Viene valutata la presenza e il peso di ulteriori finanziamenti pubblici e privati. Nello specifico: <ul style="list-style-type: none">• Altro finanziamento (pubblico e/o privato) $\geq 75\%$ del contributo richiesto: punti 15• Altro finanziamento (pubblico e/o privato) $40\% \div 74.9\%$ del contributo richiesto: punti 10• Altro finanziamento (pubblico e/o privato) $5\% \div 39.9\%$ del contributo richiesto: punti 5• Altro finanziamento (pubblico e/o privato) $0\% \div 4.9\%$ del contributo richiesto: 0	15
TOTALE (1+2+3+4+5)	max 100



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

4. Al termine delle attività istruttorie, la Commissione di valutazione redige una graduatoria sulla base dei criteri e dei relativi punteggi assegnabili specificati nel comma 3. In caso di parità di punteggio, verrà preferito nella graduatoria il progetto che rispetti maggiormente i criteri di priorità elencati dall'articolo 4, comma 2 del Decreto.

5. Per le domande di finanziamento che non hanno superato l'istruttoria di cui al comma 2 ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti previsti dal presente Bando, il Ministero comunica agli interessati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. È possibile presentare domanda di riesame entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, tramite PEC, all'indirizzo bandolegname@pec.politicheagricole.gov.it.

6. Con successivo provvedimento del Direttore generale dell'economia montana e delle foreste, è approvata la graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione e assegnato a ciascun progetto il contributo pubblico concesso nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2 del presente Bando e fino al progetto interamente finanziabile. La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Ministero.

7. Dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 6 decorre il termine massimo di dodici mesi per la realizzazione delle attività previste nel progetto per cui si chiede il finanziamento.

8. Il Ministero si riserva di effettuare ulteriori assegnazioni finanziarie a domande di finanziamento utilmente collocate nella graduatoria definitiva approvata, utilizzando le disponibilità finanziarie conseguenti a provvedimenti di revoca o a rinunce.

Articolo 9

Comunicazioni, revoca del finanziamento e sanzioni

1. Il Ministero comunica ai soggetti ammessi l'assegnazione del finanziamento e il codice CUP assegnato, ove previsto. Entro dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla comunicazione dell'assegnazione del finanziamento, il Soggetto proponente comunica al Ministero la data dell'avvio delle attività, nonché gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti delle pubbliche



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

amministrazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 13, sul quale verranno disposti i pagamenti relativi al Bando.

2. Nel caso di rinuncia o impossibilità di dare avvio al progetto, il Soggetto proponente è tenuto a dare comunicazione al Ministero, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata, il quale si riserva di sospendere o revocare l'assegnazione del finanziamento.

3. Il finanziamento è comunque revocato nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione del progetto;
- b) utilizzazione difforme dei fondi assegnati dalla destinazione indicata nel presente Bando;
- c) mancata presentazione della documentazione a rendiconto delle spese sostenute entro termini di cui all'art. 10, comma 4 del presente Bando;
- d) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
- e) accertate situazioni di irregolarità gravemente pregiudizievoli del buon esito del progetto;
- f) mancato rispetto del termine di cui all'art. 8, comma 7, salvo documentabili cause non imputabili al beneficiario e/o di forza maggiore.

Articolo 10

Rendicontazione, anticipo e liquidazione del finanziamento

1. Il beneficiario del finanziamento o il rappresentante legale, su richiesta, può presentare domanda di pagamento dell'anticipo pari al 20% del contributo pubblico spettante, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: bandolegname@pec.politicheagricole.gov.it.

2. L'anticipazione sul contributo di cui al comma 1 dovrà essere garantita da polizza fidejussoria per l'intero importo dell'anticipo, che dovrà essere trasmessa a mezzo PEC unitamente alla domanda di pagamento dell'anticipo.

3. Ai fini della liquidazione del saldo, è istituita, con decreto del Direttore generale dell'economia montana e delle foreste, una apposita Commissione, formata da almeno tre componenti tra dirigenti e funzionari, con il compito di



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

effettuare i necessari controlli sulla regolarità delle spese rendicontate e la loro corrispondenza con le spese preventivate nella domanda di partecipazione.

4. La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata, tramite PEC, entro 60 giorni dal termine di cui all'art. 8, comma 7 del presente Bando, e dovrà necessariamente essere corredata da un'autocertificazione che attesti come il progetto ed i relativi interventi non abbiano comportato un peggioramento delle condizioni ambientali e che abbiano rispettato le norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché dai seguenti documenti:

- a) relazione finale sull'attività svolta e sul raggiungimento dei risultati previsti;
- b) elenco dettagliato delle spese sostenute, comprese quelle oggetto di eventuale cofinanziamento e le spese generali, con chiaro riferimento alle corrispondenti spese riportate nel progetto approvato e alle eventuali variazioni, di cui all'art. 11 del presente Bando;
- c) giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente in copia conforme e quietanzati), escludendo quelle relative all'eventuale cofinanziamento, accompagnati dalla tracciabilità dei pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, con apposizione del codice CUP assegnato al progetto su ogni documento contabile. Le fatture elettroniche sono trasmesse nel formato elettronico originale;
- d) conferma degli estremi del conto corrente dedicato (IBAN) di cui all'art. 9, comma 1 del presente Bando o sua comunicazione in caso di variazione.

5. Le spese rendicontate devono essere state effettuate tra la data di approvazione del progetto e il termine di cui all'art. 8, comma 7 del presente Bando.

6. A seguito della verifica effettuata dalla Commissione di cui al comma 3, è redatto apposito verbale contenente gli importi riconosciuti tra le spese ammissibili, effettuate e portate in rendicontazione, e pertanto oggetto di liquidazione a fronte di quanto rendicontato e nei limiti dell'importo assegnato.

7. Con successivi provvedimenti sono liquidati gli importi riconosciuti di cui al comma 6.

8. Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio, riguardanti la presentazione delle domande di pagamento, saranno oggetto di disposizioni operative emanate dal Ministero.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 11

Variazioni al progetto approvato

1. Sono considerate variazioni le modifiche apportate alla localizzazione territoriale e alla tipologia e modalità degli interventi indicati nel progetto approvato, in grado di apportare modifiche sostanziali al progetto e di conseguenza alla graduatoria.
2. Le variazioni degli interventi ammessi e indicati nel progetto approvato, ivi comprese quelle dovute a incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, l'aumento del finanziamento concesso e devono assicurare la permanenza degli obiettivi delle finalità del progetto. In ogni caso, le variazioni non possono alterare gli obiettivi e la natura del progetto approvato.
3. Le spese relative alle variazioni approvate sono ammissibili se sostenute a partire dalla data di presentazione della richiesta di variazione al Ministero.
4. Le variazioni del progetto sono richieste dal Soggetto proponente o dal rappresentante legale e sono sottoposte all'approvazione del Ministero. In ogni caso, l'istruttoria della variazione tiene conto, a seconda della fattispecie della variazione, della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni ed è espletata secondo la seguente procedura:
 - a) il Soggetto proponente o il rappresentante legale, presenta al Ministero, tramite PEC al seguente indirizzo: bandolegname@pec.politicheagricole.gov.it, una relazione descrittiva delle variazioni richieste, allegando alla stessa la necessaria documentazione tecnica e gli atti giustificativi. La relazione deve riportare, in modo dettagliato, l'indicazione della variazione delle spese connesse agli investimenti e delle tempistiche legate al nuovo cronoprogramma di progetto;
 - b) Il Ministero effettua l'attività istruttoria della richiesta di variazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relazione descrittiva, e, in caso di approvazione, ne comunica l'esito al Soggetto proponente.
5. In caso di mancata approvazione della variazione, il Ministero ne dà motivata comunicazione al Soggetto proponente, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora le spese siano già state



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

sostenute o siano sostenute successivamente alla comunicazione di mancata approvazione, il Ministero non procederà all'erogazione delle relative agevolazioni.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio DIFOR I.
2. Tutte le comunicazioni tra i Soggetti proponenti e il Ministero avvengono esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: bandolegname@pec.politicheagricole.gov.it.
3. Eventuali quesiti relativi al contenuto del presente Bando possono essere richiesti direttamente al Responsabile del procedimento a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: bandolegname@pec.politicheagricole.gov.it.
4. Le eventuali informazioni, chiarimenti e/o precisazioni, relative ai quesiti, verranno diffuse tempestivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ministero, nella sezione Gare. Tutti i quesiti saranno pubblicati in forma anonima, in formato FAQ, unitamente con la data delle relative risposte.
5. Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, si rende noto che:
 - a) tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso previsto dal presente Bando di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
 - b) il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato attraverso strumenti cartacei o informatici.
6. Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero.
7. I dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa. In ogni caso la comunicazione riguarderà solamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di modifica, cancellazione, integrazione nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.
8. Il presente Bando sarà pubblicato sul sito internet del Ministero nella sezione Gare.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATI

Allegato 1 - Schema di domanda di finanziamento

Allegato 2 – Contenuti del progetto e dichiarazione di impegno

Allegato 3 - Autocertificazione